Postkonvention
Republik Italien – Zürich
13.6.1804
Gültig ab: 1.1.1805

Archivio di Stato, Milano: Fondo: Archivio Postale
Serie Rosa N° 360

0039 – 0054

Repubblica Italiana — Cantone Zurigo

13.6.1804

Iniziato: 16.1.1805

Convenzione

fra la Direzione Generale delle Poste della Repubblica Italiana, e la Direzione Generale delle Poste del Cantone Elvetico di Zurigo

La Direzione Generale delle Poste della Repubblica Italiana, e la Direzione Generale delle Poste del Cantone Elvetico di Zurigo desiderando egualmente di consolidare le relazioni esistenti fra di esse, e di fondarle su basi più analoghe allo stato delle cose attuale. Il Cittadino Costanzo Mironni, Direttore Generale delle Poste della Repubblica Italiana, autorizzato a concludere, e firmare la presente convenzione, in virtù di Decreto del Ministro delle Finanze in data del giorno d'oggi, da una parte; E il Cittadino Agostino Lafarte unitamente al Sig.r Gio. Giacomo Ritzel, e Membro della Direzione Generale delle Poste, e Consigliere di Stato del Cantone di Zurigo, autorizzati dalla sunnominata Direzione Generale delle Poste di Zurigo, in vigor di rispettivo Mandato già unito per Copia autentica, dall'altra parte = Sono convenuti, salva l'approvazione, e ratifica de' rispettivi Governi, ne' seguenti Articoli.

Articolo Primo

Sarà mantenuta una fedele, ed esatta corrispondenza fra l'Ufficio Generale delle Poste della Repubblica Italiana, e l'Ufficio Generale delle Poste

Poste del Cantone di Zurigo, per la trasmissione ricevimento, e distribuzione delle lettere, e dachetti infrascritti. a quale effetto i due Uffizj Generali s'impegnano a rimettersi scambievolmente, e direttamente.

La Direzione delle Poste di Zurigo alle Poste della Repubblica Italiana le corrispondenze dei Cantoni di Zurigo, Basilea Sciaffusa, Argovia, Turgovia San Gallo, Appenzel, Glaris, Zug, Svitz, Uri, e Ticino.

La Direzione delle Poste della Repubblica Italiana alle Poste di Zurigo le corrispondenze tanto nascenti nel Territorio della Repubblica Italiana, quanto le Estere in Transito per essa, a Destinazione dei Cantoni sovranominati, e giunte dalle Poste di Zurigo.

Articolo Secondo

L'Ufficio di Milano farà le sue spedizioni due volte la settimana, il giorno di Mercoledì, e di Domenica a due ore pomeridiane, e più presto se far si potrà

Articolo Terzo

Le dette spedizioni saranno rimesse il giorno stesso alle ore undici della sera del Mercoledì, e della Domenica dall'Ommesso delle Poste Italiane in chiaso al Corriere di Zurigo, in una Malla chiusa, la quale conterrà nella falsa Manica il Dachetto dell'Ufficio di Como, dove saranno cento le Lettere di Bergamo

Articolo Quarto

L'Ufficio di Zurigo farà due volte per settimana, il Sabbato, e il Mercoledì, alle sei pomeridiane, e più presto, se far si potrà, le sue spedizioni, in una Malla chiusa per l'Ufficio di Milano, la quale conterrà tutte le corrispondenze pel Territorio della Repubblica Italiana, e di transito

per la tras-
tribuzione
specificati
gli Generali
cambi corol-

de di Zurigo
ica Italiana
mi di Zurigo
ria, Turgovia
ri, Uri, Svitz

e Poste della
delle Poste di
stanto ma-
lla Repubbl
Estere in
destinazione
ti, di Ginev

e spedizion
il giorno d
a due ore
o se fare si

messe il gio
della Sera
Domenica
Italiane in
rigo, in un
conterrà
acchetto del
anno cen-

te per
Mercoledì
i prefisso,
dizioni,
l'Ufficio
ra delle
rritorio
na, e di
transito

transito pei Stati stranieri, eccetto soltanto le Corrispondenze per Como le quali saranno poste nella Valigia Manica in Sacchetto chiuso coll'indirizzo all'Ufficio Postale di detta Città; ritenuta per le Lettere di Bergamo l'avvertenza indicata nell'Articolo Terzo.

L'Ufficio di Zurigo, e suoi dipendenti aggiungeranno nel Foglio d'Avviso, Diretto a Milano il peso di tutte le loro Corrispondenze ricevute, e spedite al nominato Ufficio di Como.

Articolo Quinto

Questa Stafetta spedita da Zurigo per la Strada del San Gottardo, sarà rimessa al Commesso delle Poste Italiane in Chiasso il Martedì, e Sabbato, alle ore otto di mattina.

Articolo Sesto

L'Affrancatura obbligatoria fino alle Frontiere rispettive è abolita tanto per la Corrispondenza ricevuta nella Repubblica Italiana e rimessa al Corriere di Zurigo, che per quella destinata all'interno della Repubblica, che perverrà per mezzo del detto Corriere

Articolo Settimo

Gli Uffizj contraenti si terranno conto della detta Corrispondenza, sulla quale non avranno prelevato alcuna affrancatura, nè ricevuta alcuna bonificazione ai prezzi seguenti:

All'Ufficio Italiana, per la sua Corrispondenza Nazionale
Un'Oncia Soldi Venticinque.

All'Ufficio di Zurigo, per la Corrispondenza rimessa dal suo Corriere per le Lettere del Cantone di Basilea
All'Oncia Soldi Trenta due

Per le Lettere dei Cantoni di Zurigo, Turgovia, Glaris, San Gallo, Appenzel,

Schaffusa

Schiaffusa, Argovia,
All'Oncia Soldi Venti;
Per le Lettere dei Cantoni di Zug, e
Soletta, e Altri
All'Oncia Soldi Dieci;
Per le Lettere del Cantone del Ticino
all'Oncia Soldi Cinque.
Quando però la Direzione di Zu-
:rigo riceverà qualche bonifico per
tali corrispondenze, queste saranno
rimesse gratis agli Uffizj della Re-
:pubblica Italiana.
Non farà riguardato come bonifi-
:co l'affrancatura esistente, ed
obbligatoria dei Cantoni di Argovia
San Gallo, Appenzel Schiaffusa, ed Ar-
:govia fino a Zurigo, stante l'espresso
preso dalla Direzione delle Poste di
Zurigo di fare il servizio postale di
detti Cantoni a sue proprie spese fino
a Zurigo, e viceversa ben inteso, che
la Direzione delle Poste Italiane
non pagherà perciò veruno sborso
al di là del prezzo sovra conve-
:nuto di Soldi Venti.

Articolo Ottavo

Egli è convenuto pure la più grande
libertà dei corrispondenti, in caso
che si volesse affrancare delle Lette-
:re fino a destinazione, sia nel Ter-
:ritorio della Repubblica Italiana
sia nel Territorio servito dalle Poste
di Zurigo, che questa affrancazione
dovrà essere prelevata, e resa pro-
:ficuamente bonificata per ciascuna Let-
:tera nella maniera seguente vale
in ragione di
Soldi Venticinque di Milano per Oncia,
per le Lettere a destinazione della
Repubblica Italiana.
E per quelle a Destinazione del
Territorio servito dalle Poste di
Zurigo il prezzo dell'affrancatura
rispettivamente sarà come segue:
Delle Lettere pel Cantone di
Ticino,

Soldi

Soldi cinque;
Delle Lettere per i Cantoni di Zug,
Svitz, ed Uri,
Soldi Dieci;
Delle Lettere per il Cantone di Zurigo,
Soldi Venti;
Delle Lettere per il Cantone di Basilea,
Soldi Trentadue
Delle Lettere per li Cantoni di Glarona, San Gallo, Appenzel, Glaris,
Schiaffusa, e Argovia,
Soldi Quarant'otto per oncia.

Articolo Nono

L'Affrancatura continuerà ad essere obbligatoria negli Uffizj Elvetici fino a Milano sul piede delle Tariffe attuali di ciascun Cantone per tutta la Corrispondenza Diretta a Paesi, e Stati Stranieri alla Repubblica Italiana.

Questa Corrispondenza sarà rimessa dal Corriere di Zurigo franco di Porto agli Uffizj Italiani, per essere innoltrata prontamente, e fedelmente al suo destino; ed in corrispettivo delle maggiori spese di trasporto dallo stesso a Milano, l'Ufficio di Zurigo bonificherà alla Direzione delle Poste Italiane,

Soldi Quattro per ogni Oncia di detta Corrispondenza.

Articolo Decimo

Per rapporto poi alle Corrispondenze provenienti dal Territorio Esercito dalle Poste di Zurigo, Dirette alla Spagna, al Portogallo, e Oltre mare, non che riguardo a quelle Dirette alla Carniola, l'Istria, e Littorale Austriaco, queste saranno d'ora innanzi affrancate fino alle estreme Frontiere della Repubblica Italiana e ne sarà tenuto conto alle Poste Italiane a ragione di

Soldi Venticinque l'Oncia.

Ar-

Articolo Undecimo

L'Ufficio di Zurigo bonificherà all'Ufficio Generale della Repubblica Italiana per tutta la corrispondenza, che sarà rimessa dall'Ufficio Generale delle Poste Italiane al suo corriere in transito pei paesi, e stati stranieri, a destinazione del territorio servito dalle Poste di Zurigo.

Soldi trentaquattro l'oncia.

Articolo Duodecimo

Per la corrispondenza però proveniente dalla Spagna, e Portogallo, a destinazione come sopra, sarà solamente bonificato dall'Ufficio di Zurigo all'Ufficio della Repubblica Italiana, oltre gli sborsi, ai quali le suddette corrispondenze gli pervengono caricate, il prezzo di

Soldi sedici l'Oncia.

Articolo Decimoterzo

Le mostre di mercanzie messe sotto fascia d'una maniera indicante il loro contenuto, e le stampe egualmente sotto fascia all'indirizzo di particolari, tanto di corrispondenza ordinaria, che di transito, saranno rispettivamente bonificate al terzo de' prezzi fissati negli articoli Settimo, ottavo, e Nono, Decimo, Undecimo, e Duodecimo, con che il rimborso non possa mai essere minore del prezzo di una Lettera semplice.

Articolo Decimoquarto

Le Parti contraenti s'obbligano a non consegnare, e a non ricevere, che per trasmissione vicendevole dei due Uffici, le corrispondenze menzionate nell'Articolo primo.

La Direzione delle Poste di Zurigo si impegna a non accordare

a

l'Ufficio Ge-
Italiana per
he farà ri-
Delle Poste
in transito
, a Destina-
to dalle Posse
ui —

identi dalla
tinazione
te Bonifica
all'Ufficio
na, oltre gli
Corrispon-
ricati, il pro-
).

zo
sotto Fascia
e il loro
egualmente
ro di darsi
ndenza Na-
saranno
te al terzo
rticoli Set-
imo, Undecimo
rimborso non
del prezzo

rto

no a non
vere, che
vole dei due
menzionate

Poste Di
n accordare
a

a Svizzera la rimessione esclusiva
e privativa delle Lettere nominate
nell'Articolo Decimo; come pure delle
Lettere a Destinazione delle Provincie
Austro Venete.

Articolo Decimoquinto

Tutte le Corrispondenze rispettive porte-
ranno il Bollo dell'Ufficio dove nas-
cono, e ogni Lettera che non portasse
il detto Bollo, sarà difalcata dal
peso delle Corrispondenze.

Articolo Decimosesto

La Corrispondenza che sarà rimessa in-
transito dall'Ufficio Generale della
Repubblica Italiana all'Ufficio
di Zurigo, porterà il Bollo di L. I.
/ Lettere di Transito /

Articolo Decimosettimo

Le Lettere, e Pieghi tanto di provenienza
Nazionale, che Estera, i quali sa-
ranno stati caricati, ovvero rac-
comandati, saranno reciprocamente
rimborsati al Peso dei quali
di sopra negli Articoli Settimo, Ottavo
e Nono, Decimo, Undecimo, e Duode-
cimo.

Articolo Decimottavo

Nel caso di perdita di una Lettera caricata
o raccomandata, di cui non si am-
metterà alcuna dichiarazione di
valore, e che dovrà essere bollata
col Bollo Charge, come pure con
quello dell'Ufficio di partenza,
l'Ufficio, dove seguì la perdita, pa-
gherà un indennizzazione di qua-
ranta cinque lire di Milano, paga-
bili nello spazio di un mese dalla
Data del reclamo, o di quello, che ha
fatto caricare la Lettera, o di quello,
a cui era diretta.

Articolo Decimonono

Le Gazzette, Giornali, o opere periodiche,

e Stampe, che non sono sotto fascia, e all'indirizzo di particolari, ma mandati dall'Ufficj a Ufficj, destinati per l'interno degli Ufficj contraenti, o di transito, saranno provvisoria: mente ricevuti vicendevolmente, sen: za verun bonifico di porto: Gli Uf: ficj contraenti però si riservano di convenire ulteriormente sù questo og: getto.

Articolo Ventesimo

Egli è convenuto fra gli Ufficj contra: enti, che per le spedizioni di Nu: merario, effetti preziosi, e di valore, e altri oggetti di Mercanzia, e Li: breria, che si faranno pervenire reciprocamente, ne preleveranno, ciascuno nel suo Distretto, e per suo conto, la tassa stabilita, o da stabi: lirsi dalla Darifta degli Ufficj con: traenti, fino a chiuso rispettivamente

Articolo Ventesimo primo

Le suddette spedizioni di Numerario, ef: fetti preziosi, e di valore, e altri oggetti di Mercanzia, e Libreria, degli Ufficj contraenti si faranno, saranno accompagnate da un Carte, sul quale dovranno esser: inscritti i vari oggetti coi loro indirizzi, dinotato inoltre il nu: go di partenza, il peso di ciascun Pacchetto, e il valore indicato.

Esse saranno consegnate e ri: messe chiuso al Corriere di Gius: go dal Commesso delle Poste della Repubblica e viceversa consegnate e rimesse dal detto Corriere allo stesso Commesso, il quale rimane specialmente incaricato di riceve: detta Consegna, e rispettivamente farne la rimessione.

Articolo Ventesimo secondo

Nel caso, che gli Ufficj contraenti si facciano pervenire

...tto fascia,
...ieri, ma
...: Destinati
...ntraenti,
...provvisoria-
...mente, sen-
...o: Gli Uf-
...servano di
...ii questi og-

...tici contra-
...ri. Di ciu-
...e di valore,
...mia, e Li-
...pervenire
...everanno,
..., e per suo
..., o a stabi-
...Uffici con-
...spettivamente

...rimo
...ario, ef-
...re), e altri
...Libreria,
...si saranno,
...da un
...nno essere
... coi loro
...oltre il suo
...: Di ciascun
...dicato.
...nate, e ri-
...re di Fun-
...ffe delle
...consegnate
...viene allo
...le rimane
...: Di riceve
...tivamente

...secondo
...ti si faccino
...pervenire

pervenire delle spedizioni di ritorno, effetti preziosi, e di valore, oggetti di Mercanzia, e Libreria provenienti, e a destinazione di Stati, che loro sono rispettivamente stranieri, si bonificheranno, oltre i carichi, vicendevolmente per il Transito pei loro Distretti, l'ammontare delle rispettive Tariffe, tanto rapporto agli oggetti da spedirsi, che da riceversi.

Articolo Ventesimoterzo

Ciascun Ufficio si costituisce responsale fino alla frontiera rispettiva della sicurezza, ed esattezza delle spedizioni enunciate negli Articoli Ventesimo, Ventesimoprimo e Ventesimosecondo, salvi gli accidenti di forza maggiore.

Articolo Ventesimoquarto

Il bonifico per le corrispondenze non affrancate fra gli Uffici contraenti si farà secondo il peso netto di ciascun pacchetto di corrispondenze di un preso differente, pesato prima di sopraccartarlo, e che sarà così enunciato nel foglio d'avviso in Articoli separati.

Articolo Ventesimoquinto

Le Mostre di Mercanzie, come pure le stampe, che sono sotto fascia, non affrancate, all'indirizzo di particolari, saranno egualmente pesate a peso netto, e portate sui fogli d'avviso a un Articolo distinto rispettivamente dopo quello delle Lettere.

Articolo Ventesimosesto

Il bonifico per le corrispondenze affrancate, che per essere riconosciute tali, porteranno il Bollo S. F. sarà pagato fino a destinazione, si farà parzialmente dietro il numero, e il peso

peso di ciascun porto, sui fogli d'av-
viso degli Uffizj corrispondenti.

Articolo Centesimosettimo

Gli Uffizj contraenti si serviranno nel cam-
bio delle corrispondenze di un peso
uniforme: In conseguenza sarà
impiegato negli Uffizj di cambio
delle corrispondenze rimesse da Ge-
nova il peso della Libbra, e dell'On-
cia, che è in uso, o che potesse esser-
lo negli Uffizj della Repubblica
Italiana, ritenuto in questo caso
il ragguaglio alla Libbra, ed Oncia
attualmente in uso.

Articolo Ventesimottavo

Le retrodate saranno rispettivamente
rimesse d'Ufficio all'Ufficio a peso
netto, e ai differenti prezzi stabi-
tanto per la corrispondenza Nazio-
nale non affrancata, che per quella
di transito: la corrispondenza af-
francata di rifiuto sarà soltanto
ritornata senza tenersene conto.

Articolo Ventesimonono

Siccome importa assaissimo ai corri-
spondenti di essere informati al
più presto, se le loro corrispon-
denze sono esattamente pervenute
ai loro indirizzi, le Lettere, Mosse,
Stampe sottofascia all'indirizzo
de' particolari, e i Pacchetti mal
indirizzati, e quelli rifiutati, o ri-
conosciuti di rifiuto per qualunque
motivo, poco dopo il loro arrivo
saranno reciprocamente ritornati
senza ritardo; quelli al contrario
che non possono essere giudicati
di rifiuto che in seguito, non saran-
no ritornati, che d'un Trimestre
all'altro.

Articolo Trentesimo

Alla fine di ciascun Trimestre gli Uffizj

contraenti

...togli d'av...
...denti.
...ttimo
...no nel cam...
...di un peso
...ga farà
...i cambio
...spe da Lu...
..., e dell'On...
...notesse esser...
...pubblica
...questo caso
..., ed Onia

...ttaro
...tivamente
...ficio a peso
...rri fissati
...denza Nazio...
...per quella
...ndenza af...
...rà soltanto
...ne conto.

...nonono

...no ai Corri...
...tornati al
...Corrispon...
...pervenute
...ttere, Mo...
...indirizzo
...hetti mate
...iutati, o ri...
...r qualunque
...loro arrivo
...le ritornati
...contrario,
...giudicati
...o non saran...
...Trimestre

...imo
...gli Uffici
contraenti

contraenti si manderanno vicendeval-
mente i Conti, che saranno giornalieri,
e liquidati dall'Ufficio all'Ufficio, e sal-
dati a Milano in due Settimane, al più
tardi, dopo la scadenza del Trimestre.

Articolo Trentesimo primo

Due Uffizj contraenti sono convenuti
di tenersi conto di diversi articoli
di Corrispondenze da bonificarsi re-
ciprocamente, e di pagarsele nella Spe-
cie moneta, ritenendo per Campione
lo Scudo effettivo di Milano, al titolo,
e peso attuale.

Articolo Trentesimo secondo

Né l'uno, né l'altro degli contraenti po-
trà ricevere Lettere, o Spedizioni
di Numerario, e simili, nascenti in
Uffizio, o a Destinazione d'Uffizio di
Stati, Reni, o Cantoni, coi quali si
trovassero attualmente in immediate
relazioni; e molto meno pagare al-
cun verun sborso per dette Let-
tere, e Spedizioni.

Articolo Trentesimo terzo

La Direzione Generale delle Poste di Zurigo,
per dare una prova della sua de-
ferenza al Governo della Repubblica
Italiana, non che in contemplazione
del convenuto nel presente Trattato
si obbliga di far trasportare col
mezzo del proprio Corriere gratis
da Chiasso fino a Zurigo, e viceversa
da Zurigo fino a Chiasso, un sacco
di delle Chiuse a Catenaccio, conte-
nente le Spedizioni degli Uffizj di
Posta della Repubblica Italiana
per il Generalato delle Poste dell'Im-
pero Germanico, e viceversa, nelle
quali Spedizioni non si potranno
comprendere né Pieghi di Danaro,
né Libri, né altri effetti di Mercatura.
Per quanto concerne il trasporto
ulteriore di queste Corrispondenze,

a

a farsi dall'arrivo del Corriere di Pa-
rigo in quella Città il Mercoledì, e
il Sabbato, alle ore otto di mattina per
sottostette all'Ufficio da nominarsi
dal Generalato delle Poste dell'Impero
il qual Ufficio dovrà essere benevo-
lo alla Direzione di Parigo, e a ricever-
si egualmente a Parigo il Sabbato, e
il Mercoledì a ore quattro, di più
tardi della sera, per influire colle
spedizioni da farsi a termini della
presente Convenzione agli Uffizj del-
la Repubblica Italiana, le spese
di detto trasporto non saranno a ca-
rico dell'Ufficio di Parigo, conforme-
mente all'intelligenza presa tra
la Direzione Generale delle Poste Ita-
liane, e il Generalato delle Poste
dell'Impero.

Articolo Trentesimo quarto

L'Ufficio di Parigo farà trasmettere pron-
tamente, e fedelmente le spedizioni
menzionate nel precedente Articolo
agli Uffizj rispettivi della Repub-
blica Italiana, e dell'Impero, e
farà notare le ore impiegate nel
loro trasporto, come per tutta la cor-
sa in un Carte, che indicherà la
Strada, e che sarà unito dalle darti
alle spedizioni, e indirizzato dall'
uno degli Uffizj all'altro.

Articolo Trentesimo quinto

Quando le circostanze autorizzassero una
più frequente, immediata comu-
nicazione fra gli Uffizj delle Poste
della Repubblica Italiana, e quel-
le del Generalato delle Poste dell'Im-
pero, che quella convenuta negli Ar-
ticoli precedenti, l'Ufficio delle Po-
ste di Parigo si obbliga a mantener-
la co' suoi propri mezzi, alla con-
dizione di rimborso delle spese di
trasporto, appoggiato sulle risultanze

Di

...rriere di Ju...
...Venerdì, e
...di mattina per
...nominarsi
...le d'Impero
...sare Generale
...i, e a riceve...
...il Sabbato, e
...ritto, al più
...fluire colle
...termini della
...agli Uffizj del...
...na, le Spese
...ranno a ca...
...rigo conforme...
...presa tra
...delle Poste Ita...
...delle Poste

...o quarto

...mettere giorn...
...le spedizioni
...ente Articolo
...della Repub...
...d'Impero, e
...impiegate nel
...r tutta la for...
...indicherà la
...to dalle parti
...rizzato dall'
...altro.

...o quinto
...n'avessero una
...diata comu...
...i delle Poste
...liana, e quel...
...Poste d'Im...
...nuta negli Ar...
...ffizio delle Po...
...a mantener...
...ri, alla con...
...delle spese di
...; sulle risultanze

Di

...di spese effettive, e più ancora si converrà ulteriormente, dietro l'indicazione della strada a tenersi dall'uno degli stati limitrofi all'altro.

Articolo Trentesimo sesto

La presente Convenzione sarà tradotta in Francese, e sopra di essa concordata, ed approvata conforme ne sarà rilasciata alla Direzione Generale delle Poste di Zurigo all'atto della sottoscrizione; la medesima avrà forza a principiare dal primo Gennaro 1805., e sarà osservata dalli Uffizj inviolabilmente per lo spazio di anni nove, e successivamente di anno in anno, quando entro gli ultimi sei mesi del novennio, o degli anni successivi non venga data formale di disdizione dalla una delle parti contraenti.

Fatto, e Segnato in Doppio a Milano li Ventotto del Mese di Novembre 1804. / anno III.zo /

Firmato Costanzo Mainoni Direttore Generale delle Poste della Repubblica Italiana

Firmato Agostino Lacarte Delegato Speciale della Direzione Generale delle Poste di Zurigo

Firmato G. G. Stirgel Consigliere di Stato, e Membro della Direzione Generale delle Poste di Zurigo.

Decreto d'autorizzazione del Ministro delle Finanze della Repubblica Italiana in data = Milano = li 18. Novembre 1804., Anno III.zo

Il Cittadino Mainoni, Direttore Generale delle Poste della Repubblica è autorizzato a segnare la Convenzione

Convenzione, e Articolo Addizionale della
Convenzione conciliata tra lo Direttore
Generale, e i Deputati di Zurigo, salva
però l'espressa approvazione del
Governo, e la conseguente ratifica,
e colla contemporanea Dichiarazione
a parte convenuta tra essi, relati-
vamente alle Lettere provenienti
da Stati, e Cantoni contemplati nel-
la Convenzione, ed Articolo addizio-
nale, a Destinazione delle Provincie
Austro Venete.

Il Ministro delle Finanze
Firmato Prina
Sott.o Bono Segr.io Gen.le

Senon di Mandato della
Direzione Generale delle Poste
di Zurigo all'Ill.do Agostino Lafarte.

La sottoscritta Direzione Generale
delle Poste del Cantone, e Arrondis-
samento di Zurigo, conferisce colla
presente l'incumbenza al Sig.r Ago-
stino Lafarte Negoziante a Milano
di presentarsi presso della Lodevole
Direzione Generale delle Poste della
Repubblica Italiana a Milano,
per trattare in suo nome della
rinnovazione delle antiche ami-
chevoli Relazioni fussistenti tra
le due Direzioni.

Prega dunque la prelodata Di-
rezione Generale di aggradire gra-
ziosamente il detto suo Mandatario
Ve di prestargli fede in tutto quello
che avrà l'onore di esporre in suo
nome; offerendo in ogni incontri
i suoi migliori servigi in tutto quello,
che dipende da lui.

In

...ditionale della
...ale Direttore
... Zurigo, salva
...razione del
...nte ratifica,
...Dichiarazione
...essi, relativi
...provenienti
...ritenuy, dati nel
...ticola addizio
...le Provincie
...Finanze
...Gentile
...ndato della
...lle Poste
...gostino Salvioni.

...irezione Generale
...Arrondis-
...ferisca colla
...na al sig. Ago-
...nte a Milano
...o della Lodevole
...e Posse della
...a Milano,
...ione della
...antiche ami-
...esistenti tra

...preloda Di-
...accogliere gra-
...uo Mandatario
... in tutto quello
...gnore in fede
...ni incontri
... in tutto quello,

In

In fede di che ha fatta segnare la presente dal suo Presidente, e Segretario, e munirla del suo Sigillo.

Zurigo 13. Giugno 1804.

La Direzione Generale delle Poste di Zurigo, ed in suo nome

Firmato Il Presidente Finsler.

Luogo del Sigillo

Sotto Uff. Segrio

Tenore di Mandato della Direzione Generale delle Poste di Zurigo al sig. Gio. Giacomo Stirzel.

La Direzione Generale delle Posse del Cantone, ed Arrondissamento di Zurigo nei Svizzeri conferisce al sig.r Gio. Giacomo Stirzel suo Membro, e Consigliere di Stato del Cantone di Zurigo l'incumbenza di presentarsi presso della Lodevole Direzione Generale delle Posse della Repubblica Italiana a Milano, o altre Autorità rispettive, per continuare, e conchiudere in suo nome le Negoziazioni, per la Rinnovazione de' antichi Trattati subsistenti tra le due Direzioni.

Prega adunque la preloda-ta Direzione Generale, o altra Autorità rispettiva, di accogliere grazziosamente il Detto suo Mandatario, e di prestargli fede in tutto quello, che avrà l'onore di esporre in suo nome; offerendo ogni reciproco, e miglior servigio in quanto

quanto mai può dipendere da lui.
In fede di che ha fatta segnare la
presente dal suo Presidente, e Segretario,
e munire del suo sigillo.
Zurigo a 14. Ottobre 1861.
La Direzione Generale delle Poste del
Cantone, e Circondario di Zurigo,
e in suo nome
Firmato Il Presidente Finsler
Sotto Ott, Segrio
Luogo del sigillo
Per copia conforme all'Originale
p. e Minonzi Direttore Finle delle Poste

REPUBBLICA ITALIANA

AVVISO

Si previene il Pubblico, che in conseguenza dei concerti presi colle Poste Elvetiche, incominciando dal giorno di Sabbato (cinque corrente) resta fissato l'arrivo in Milano del Messaggiere, portante le corrispondenze Svizzere, e di Como, nei giorni di Martedì, e Sabbato dopo pranzo di ciascuna settimana; come pure resta stabilito, che la partenza di esso Messaggiere da Milano seguirà nei giorni di Domenica, e [illegible] di danaro, ec. dovranno essere [illegible] di Posta ad un' ora dopo mezzo dì, e non più tardi.

La francatura obbligatoria per le lettere dirette alla Svizzera (escluso per ora il paese de' Grigioni) cessa di aver luogo, attesa la bonificazione che le Poste Elvetiche faranno alle Poste Italiane de' prezzi convenuti. Per l'opposto avrà luogo la francatura volontaria, osservate nel resto le discipline attuali.

Milano = dalla Direzione Generale delle Poste li 2. Gennajo 1805. = Anno IV.

IL DIRETTORE GENERALE

MINONZI.

Il Segret. Centrale

BARRÈRE.

Presso Luigi Veladini Stampatore Nazionale.

0028

REGNO D'ITALIA.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

AVVISO.

Avendo cessato con questo giorno 31 dicembre 1807 di aver effetto le convenzioni esistenti fra l'Amministrazione generale delle Poste del Regno e quelle di Berna, Zurigo e Lucerna, il Pubblico è prevenuto che, cominciando dal primo gennajo 1808, le lettere che saranno dirette ai Cantoni Elvetici ritornano ad essere soggette al diritto d'impostatura; e quelle provenienti dagli stessi Cantoni, alle tasse prescritte per le lettere provenienti dalle Provincie estere limitrofe e non limitrofe.

Milano, 31 dicembre 1807.

MINONZI
DIRETTORE GENERALE.

BARRÈRE *Segretario generale.*

MILANO, dalla Stamperia Reale.

0029